

LE PROCEDURE CONCORSUALI

Che fallimento!

Ecco i numeri dell'ISTAT di una legge lunga 60 anni e sulla via della definitiva rimozione

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

La legge fallimentare ha quasi 60 anni, e la tanto auspicata riforma pare ora possa finalmente avere possibilità di una veloce approvazione. L'Italia giunge così buona ultima anche in questo campo, dopo che Francia, Germania, Belgio e USA hanno approvato la loro riforma.

Ricordiamo come in Germania siano i creditori a decidere la strada da seguire, nel caso di insolvenza: liquidazione del patrimonio, risanamento dell'impresa, cessazione totale o parziale dei beni al fine del risanamento.

L'impresa è sempre più posta in primo piano, in quanto si tratta di una entità da valutare sempre e comunque prima di tutti gli altri aspetti.

In Italia abbiamo assistito ad un totale disinteresse sulla materia fallimentare, salvo invece intervenire, e per ben due volte, per le grandi imprese in crisi; l'ultima volta appena lo scorso anno.

Ma in effetti le procedure fallimentari non riguardano quasi mai le grandi e medie aziende, le quali spesso trovano extragiudizialmente la soluzione della loro crisi. Del resto, conviene a tutti, anche se magari vengono un po' meno le necessarie garanzie di parità di trattamento. Ma ad ogni buon conto, la ipotetica parità di trattamento è già così intaccata alla base dalla stessa pletera dei privilegi, frutto di anni di interventi ad hoc.

Diamo qui qualche numero, tratto dalle statistiche giudiziarie dell'ISTAT.

1) Fallimenti dichiarati

		di cui		di cui		
		ditte individuali e società di fatto	Società	NORD	CENTRO	SUD
Anno 1997	14.893	2.310	12.583	5.862	3.919	5.112
Anno 1998	13.740	1.860	11.880	5.424	3.768	4.548
Variazione	-7,7%			-7,5%	-3,9%	-11%

1998 di cui Veneto **882** Friuli Venezia Giulia **223** Trento e Bolzano **123**
Totale Triveneto **1.228**

I fallimenti sono in forte calo, in tutta Italia, pressochè in tutti i settori produttivi.

2) Quantità di fallimenti per 1.000 imprese al 31/12/1997

NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE	ITALIA
3,3	2,4	5,5	4,3	4	3,8

Ogni 1.000 aziende esistenti al 31 dicembre dell'anno prima, i fallimenti sono stati mediamente 3,8, con un picco elevato al centro (5,5) e per contro una drastica riduzione nel Nord Est (2,4)

3) Varie

L'età media delle imprese fallite è di 10 anni.

L'iniziativa per la dichiarazione del fallimento è quasi sempre del creditore (quasi il 90%).

Il tasso di fallimento per settore, per 1.000 imprese esistenti, è il seguente:

- industria	4,6
- sanità, istruzione e servizi vari	6,8
- alberghi e pubblici esercizi	3,8
- commercio	3,4

Durata media dei fallimenti chiusi nel **1998**: 2.304 giorni (poco più di 6 anni).
(Veneto 2.666; Friuli Venezia Giulia 2.115; Trento 1.805; Bolzano 1.345)

4) Fallimenti chiusi - anni 1995/1998

VOCI	1995	1996	1997	1998
Totale fallimenti chiusi n.	9.599	10.687	10.494	10.872
Fallimenti chiusi con passivo n.	9.126	10.157	9.948	10.355
Fallimenti chiusi con perdita n.	8.900	9.854	9.663	10.064
Ammontare in miliardi:				
- retribuzioni curatore (c)	95	108	108	129
- spese procedura (s)	242	249	256	329
- attivo (a)	1.537	1.626	1.870	2.126
- passivo (p)	7.208	8.958	10.067	11.507
- perdita (Pe)	6.008	7.689	8.761	9.839
- % C/A	6,2	6,6	6,5	6,1
- % S/A	15,7	15,3	15,3	15,5
- % A/P	21,3	18,1	16,6	18,5
- % Pe/P	83,3	85,8	87,0	85,5
- retribuzione media Curatore (milioni)	10	10	10	12
- spese medie per procedura (milioni)	25	23	24	30
- attivo medio (milioni)	160	152	159	195
- passivo medio (milioni)	751	838	959	1.058
- perdita media (milioni)	626	719	834	905

1998: passivo privilegiato 4.574, pari al 40% del totale.

5) Qualche dato del Triveneto

(dati in mld) Fallimenti chiusi nel 1998

Province	N.	Totale attivo complessivo MLD	Attivo medio per procedura MLD	Passivo complessivo MLD	Passivo medio per procedura MLD	% di attivo su passivo	di cui passivo privilegiato	% di priv. sul passivo	Durata media procedure (giorni)
VR	136	37	0,3	138	1	27			
VI	115	46	0,4	183	1,6	25			
BL	10	3	0,3	15	1,5	24			
TV	285	95	0,3	573	2	17			
VE	131	29	0,2	93	0,7	31			
PD	183	31	0,2	248	1,4	12			
RO	46	7	0,2	41	0,9	16			
VENETO	906	248	0,3	1.291	1,4	19	639	49%	2.666
PN	42	13	0,3	50	1,2	27			
UD	132	39	0,3	152	1,2	26			
GO	18	5	0,3	34	1,9	16			
TS	56	23	0,4	113	2	20			

FRILIVENEZIA GIULIA

248 80 0,3 349 1,4 23 111 32% 2.115

BZ 40 5 0,1 23 0,6 22 1.346
TN 88 17 0,2 62 0,9 28 1.805

TRENTINO ALTO ADIGE

108 22 0,2 85 0,8 26 36 42%

SANZIONI TRIBUTARIE

Riduzione delle sanzioni sulle violazioni continuate

Dalla Corte di Cassazione un vigoroso contributo

Esaminiamo il caso - molto frequente nella pratica - di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che abbia rilevato a carico di un soggetto IVA le seguenti violazioni:

Anno 1996

- omessa fatturazione in data 23.3 per un imponibile di L. 10.000.000, IVA evasa L. 2.000.000
- omessa fatturazione in data 12.9 per un imponibile di L. 4.000.000, IVA evasa L. 800.000

Anno 1997

- omessa fatturazione in data 17.5 per un imponibile di L. 15.000.000, IVA evasa L. 3.000.000
- omessa fatturazione in data 20.10 per un imponibile di L. 8.000.000, IVA evasa L. 1.600.000

Anno 1998

- omessa fatturazione in data 4.6 per un imponibile di L. 12.000.000, IVA evasa L. 2.400.000.
- Conseguentemente, la Guardia di Finanza ha evidenziato, oltre alla omessa fatturazione, l'omessa registrazione, l'omesso versamento dell'IVA e l'infedele denuncia IVA annuale.

I primi cinque commi dell'art. 12 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) nel testo in vigore fino al D.Lgs. 30.3.2000 n. 99 (quest'ultimo provvedimento ha apportato modifiche che non rilevano ai fini del presente scritto) recitano:

(1) *E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.*

(2) *Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.*

(3) *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni*

rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

(4) *Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.*

(5) *Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.*

Peraltro, il testo originario del primo comma di tale art. 12, rimasto in vigore dall'1.4.1998 fino al 15.7.1998, recitava:

(1) *E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.*

La differenza tra il testo originario e quello attuale (introdotto dal D.Lgs. 5.6.1998 n. 203) sta - oltre che nella diversa misura dell'aumento della sanzione: prima "fino al doppio" ora "da un quarto al doppio" - soprattutto nella qualificazione "violazioni formali" non presente nel testo originario, che quindi faceva riferimento ad ogni tipo di violazione, anche di natura sostanziale.

Come è noto, il terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 ha introdotto il principio del *favor rei* stabilendo che "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". Alla luce del testo del primo comma dell'art. 12 rimasto in vigore fino al 15.7.1998, e del principio del *favor rei*, delle cinque

violazioni sostanziali commesse negli anni 1996-1997-1998 rileva ai fini delle sanzioni solo la più grave, e cioè quella del 17.5.1997 (omessa fatturazione per L. 15.000.000, con IVA di L. 3.000.000).

Senonchè, in considerazione che al D.Lgs. 5.6.1998 n. 203 fu data decorrenza retroattiva all'1 aprile 1998 (e cioè la stessa decorrenza del D.Lgs. n. 472/1997) - quantunque sia stato previsto che l'effetto retroattivo vale solo per le disposizioni che non modificano il trattamento sanzionatorio in senso più sfavorevole al contribuente - l'Amministrazione Finanziaria nega l'applicabilità di una sola sanzione riferita alla violazione più grave, e di fatto gli uffici applicano le sanzioni su tutte le violazioni adducendo che non trattasi di violazioni formali.

Anche una parte della dottrina si era schierata con l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria (non così invece I. Caraccioli che ha sempre sostenuto l'utilizzabilità, ai fini del *favor rei*, del disposto normativo rimasto in vigore dall'1.4.1998 al 15.7.1998: vedasi in Il Fisco n. 10/99 pag. 3458 e seguenti).

Sulla questione è intervenuta con la sua autorevolezza la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, che con sentenza n. 2609 depositata l'8.3.2000 (in Guida Normativa n. 103 del 14.6.2000) ha dichiarato che il principio del *favor rei* si applica anche con riferimento al testo originario dell'art. 12 che è rimasto in vigore dall'aprile al luglio 1998 e quindi - essendo più favorevole ai contribuenti - può essere dagli stessi invocato per la riduzione delle sanzioni.

Vale quindi la pena di impugnare le rettifiche, gli accertamenti e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni che, per le violazioni anche sostanziali commesse fino al 15.7.1998, non limitano l'applicazione delle sanzioni alla sola infrazione più grave, con l'aumento fino al doppio.

Che fallimento!

SEGUE DA PAGINA 5

QUALCHE OSSERVAZIONE

Nel Triveneto relativamente alle procedure chiuse nel 1998 (l'analisi riferita ad un solo anno non è significativa, potendo essere i dati sfalsati dalla chiusura di una o più procedure di rilevante entità):

- **Treviso** ha chiuso una mole rilevante di procedure (più dell'intero Friuli Venezia Giulia; quasi 1/3 di tutto il Veneto). Assai rilevanti anche le chiusure a **Udine**, in rapporto alla dimensione locale;
- l'attivo realizzato dalle procedure è mediamente di 300 milioni circa;
- **Vicenza** 400 milioni;
- il passivo medio è di 1,4 mld;
- i privilegiati nel Veneto sono quasi la metà dei creditori ammessi, un po' meno nelle altre due regioni; - la percentuale dell'attivo lordo sul passivo è molto varia; si va da un 12% a **Padova** al 31% a **Venezia**.

6) Compensi a curatori

Per quanto concerne i fallimenti chiusi nel 1998, il compenso complessivamente liquidato ai curatori per il loro pluriennale servizio è stato di 129 miliardi. Un anno soltanto non è sicuramente significativo, ma il raffronto di 4, come dalla tabella più sopra riportata, lo è di sicuro.

Questi i dati, in miliardi di lire, sempre riferiti a fallimenti chiusi nell'anno:

Anno	Totale compensi liquidati	Anno	Totale compensi liquidati
1995	95 mld	1996	108 mld
1997	108 mld	1998	129 mld

	Attivo lordo medio % spese per procedura	Passivo medio per procedura	Compenso medio per procedura	% sul solo attivo	spese di procedura nell'attivo
1995	160 mln	751 mln	9,9 mln	6,2%	25,2 mln
1996	152 mln	838 mln	10,1 mln	6,6%	23,3 mln
1997	159 mln	959 mln	10,3 mln	6,5%	24,4 mln
1998	196 mln	1.058 mln	11,9 mln	6,1%	30,3 mln

Quindi, nel 1998 tutti i curatori (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati) che hanno chiuso fallimenti hanno complessivamente percepito, per le procedure chiuse, un compenso globale di 129 mld per 11.000 pratiche circa, con una media di 12 milioni per procedura.

Le spese per ogni procedura ammontano a circa 30 milioni.

Non abbiamo lo spaccato delle spese di procedura. Tenuto conto che sono per lo più spese legali (il resto sono compensi a periti, marche, postali) se ne potrebbe dedurre che i legali che seguono la procedura percepiscono, complessivamente, molto di più dei curatori, più o meno il doppio. E' una affermazione semplicistica, e forse sbagliata per difetto, non certamente per eccesso. Ogni curatore ne ha la piena cognizione, nelle procedure che segue.

Il fallimento medio (chiuso nel 1998) è il seguente (dati arrotondati):

attivo	200 milioni
passivo	1.100 milioni , di cui privilegiati 400 milioni (quasi 40%)
compenso al curatore	12 milioni
spese	30 milioni
% media di pagamento durata media	14% , insufficiente mediamente a pagare i privilegiati oltre 6 anni